

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2005)

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Comune di Monticiano
Provincia di Siena

P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/756623 fax 756624





P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/756623 fax 756624

Comune di Monticiano

Provincia di Siena

INDICE SISTEMATICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art.1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art.2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione e variazioni
- Art.3 - Concessione e/o autorizzazione
- Art.4 - Denucia occupazioni permanenti e pagamento delle annualità
- Art.5 - Occupazioni d'urgenza
- Art.6 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art.7 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art.8 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art.9 - Obblighi del concessionario
- Art.10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art.11 - Costruzione gallerie sotterranee
- Art.12 - Occupazione di marciapiedi
- Art.13 - Mestieri girovaghi, artisti e commercio su aree pubbliche
In forma itinerante

p.iva: 00227480522

E-mail: comune.monticiano@interbusiness.it



P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 057775623 fax 756624

Comune di Monticiano

Provincia di Siena

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art.14 - Classificazione del Comune
- Art.15 - Suddivisione del territorio in categorie
- Art.16 - Tariffe
- Art.17 - Soggetti passivi
- Art.18 - Durata dell'occupazione
- Art.19 - Criterio di applicazione della tassa e casi particolari
- Art.20 - Misura dello spazio occupato
- Art.21 - Passi carrabili
- Art.22 - Passi carrabili – Affrancazione della tassa
- Art.23 - Distributori di carburanti
- Art.24 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art.25 - Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento
- Art.26 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi particolari
- Art.27 - Maggiorazioni della tassa
- Art.28 - Riduzioni obbligatorie delle tariffe per le occupazioni temporanee
- Art.29 - Riduzione facoltativa della tariffa per occupazioni temporanee
- Art.30 - Esenzioni dal pagamento del canone
- Art.31 - Esclusione dalla tassa
- Art.32 - Sanzioni
- Art.33 - Versamento della tassa e rimborsi
- Art.34 - Ruoli coattivi
- Art.35 - Norma di rinvio
- Art.36 - Entrata in vigore

p.iva: 00227480522

E-mail: comune.monticiano@interbusiness.it



P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/756623 fax 756624

Comune di Monticiano

Provincia di Siena

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art.1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

0. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale.
0. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali e nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art.2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

E variazioni

0. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, all'Amministrazione Comunale.
0. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, allegando planimetria della strada e area interessata e/o il progetto dell'opera che si vuole realizzare redatto e sottoscritto da tecnici abilitati, le esatte misure, con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali i termini di inizio e di fine dell'occupazione richiesta, le modalità dell'occupazione, la descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
0. L'istanza deve inoltre essere corredata, se necessario, di tutti i pareri favorevoli o delle autorizzazioni degli enti preposti alla tutela del territorio o dei beni, nonché di tutte le documentazioni atte a dimostrare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza statica antinfortunistica e antincendio, di risparmio energetico, di eliminazione delle barriere architettoniche e di igiene e salute pubblica obbligatorie per legge o conseguenti a una espresa richiesta motivata dal tecnico responsabile dell'istruttoria.
0. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

p.iva: 00227480522

E-mail: comune.monticiano@interbusiness.it



Comune di Monticiano

Provincia di Siena

P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/75623 fax 75624

5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda potrà richiedere altri documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.
7. Per quelle permanenti almeno 90 giorni prima.
8. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione/autorizzazione deve essere parimenti comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'istanza originaria.

Art.3

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le modalità dell'occupazione, l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione, l'ammontare del canone con specificazione delle modalità e termini per il suo pagamento, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Per le occupazioni permanenti, la competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o loro diniego, entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
5. Per le occupazioni temporanee, il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data a decorrere dalla quale si richiede l'occupazione.

Dennuncia occupazioni permanenti e pagamento delle annualità

Art.4

1. Per le occupazioni permanenti, la denuncia di avvenuta occupazione, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.



P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/756623 fax 756624

Comune di Monticiano

Provincia di Siena

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
3. In mancanza di variazioni delle occupazioni, il pagamento della tassa per le annualità successive alla prima, deve essere effettuato entro e non oltre il mese di gennaio di ciascun anno.

Art.5

Occupazioni d'urgenza

0. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione temporanea può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
0. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale anche via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza e in caso di riscontro negativo, provvederà ad applicare le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
0. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno del provvedimento a sanatoria, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.
0. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto in merito dal Codice della Strada e dalle sue disposizioni attuative.

Art.6

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

0. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
0. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli per il rilascio originario.
0. La domanda di rinnovo deve comunque contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.



Comune di Monticiano

Provincia di Siena

Art.7

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

0. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli pubblici;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione rilasciata;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

0. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già versata non verrà restituita.

Art.8

Revoca della concessione e/o autorizzazione

- 0. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
- 0. In caso di revoca, l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art.9

Obblighi del concessionario

- 0. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 0. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 0. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.



Comune di Monticiano

Provincia di Siena

P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/756623 fax 756624

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art.10

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Comune, previa contestazione delle relative inazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese comprese quelle di custodia.

Art.11

Costruzione gallerie sotterranee

1. II Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D.Lgs. n.507/93 e successive modifiche e integrazioni, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art.12

Occupazioni di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole e altre installazioni può essere consentita purchè in adiacenza ai fabbricati rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che deve essere larga non meno della metà della loro larghezza e comunque non inferiore ai due metri.

Art.13

Mestieri girovaghi, artistici e commercio Su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi e artistici (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

p.iva: 00227480522

E-mail: comune.monticiano@interbusiness.it



Comune di Monticiano
Provincia di Siena

P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/75623 fax 75624

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

p.iva: 00227480522

E-mail: comune.monticiano@interbusiness.it

p.iva: 00227480522

E-mail: comune.monticiano@interbusiness.it

**DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA**

Capo II

Comune di Monticiano
Provincia di Siena

P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/56623 fax 756624





Comune di Monticiano

Provincia di Siena

P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/75623 fax 75624

Art.14 Classificazione del Comune

0. Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V° classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe.

Art.15

Suddivisione del territorio in categorie

0. Il territorio di questo Comune si suddivide nelle seguenti due categorie:

I° Categoria – Centri storici

II° Categoria – Restante territorio comunale.

Art.16 Tariffe

0. Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti elementi di quantificazione:
-) valore dell'area sottratta ad uso pubblico;
 -) categoria della località;
 -) redditività ricavata dal concessionario dall'utilizzazione dell'occupazione.

Soggetti passivi

Art.17

0. Sono tenuti al pagamento del canone tutti coloro che effettuano, anche se privi di autorizzazione, occupazioni di qualsiasi natura, in modo permanente o temporaneo:
- nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - negli spazi soprastanti (esclusi balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile), o sottostanti il suolo pubblico;
 - in aree di proprietà privata soggette a servizi di pubblico passaggio.
0. L'occupazione di spazio pubblico è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione, e il canone è dovuto dal titolare di tale atto o, in mancanza, dall'occupante abusivo.



P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/75623 fax 75624

Comune di Monticiano

Provincia di Siena

Art.18 Durata dell'occupazione

0. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni si suddividono in permanenti o temporanee:

) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi durata non inferiore all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili;
) si considerano temporanee le altre occupazioni.

0. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art.19

Criterio di applicazione della tassa e casi particolari

0. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare, prescindendo dalla capacità contributiva del soggetto passivo.
0. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
0. Per le occupazioni permanenti la tassa è di regola dovuta, in unica soluzione, per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
0. Non si fa comunque luogo all'applicazione della tassa alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
0. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono considerate, per la parte eccedente, in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione.
0. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggianti, le superfici sono considerate in ragione del 50% sino a metri quadrati 100, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.



P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/756623 fax 756624

Comune di Monticiano *Provincia di Siena*

Art.20 Misura dello spazio occupato

0. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, lo spazio occupato, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
0. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, effettuati nella stessa categoria territoriale ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
0. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art.21 Passi carrabili

0. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listelli di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
0. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza tassabile del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.
0. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 100.
0. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano parti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art.22 Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa

8. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annuità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda da indirizzarsi al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.



P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/756623 fax 756624

Comune di Monticiano

Provincia di Siena

Art.23

Distributori di carburante

0. La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

0. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

0. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore

capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

0. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

0. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.

0. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupate con impianti o apparecchiature ausiliarie funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4 comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa per le occupazioni permanenti, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Apparecchi per la distribuzione di tabacchi

Art.24

0. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

Art.25

0. La tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito di classificazione delle aree in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

0. Sono previste misure giornaliere di tariffa determinate sulla base delle seguenti fasce orarie:

- 0) dalle ore 8 alle ore 20,59;
- 0) dalle ore 21 alle ore 7,59;



Comune di Monticiano

Provincia di Siena

Art. 26

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servizi di pubblico passaggio.
2. La tassa va determinata in base ai limiti minimi e massimi di cui al comma 2 dell'art.47 del D.Lgs. n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

Art.27

Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, la tariffa è aumentata del 50 per cento se in prima categoria, del 50 per cento se in seconda categoria.

Art.28

Riduzioni obbligatorie per le tariffe occupazioni temporanee

1. Le tariffe, stabilite dal Comune, nell'ambito dei limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge sono obbligatoriamente ridotte per le occupazioni temporanee:
 - a) di durata non inferiore a 15 giorni: riduzione del 30%. La riduzione è applicabile a tutte le occupazioni temporanee di suolo pubblico che risultino avere dall'atto di autorizzazione durata non inferiore a 15 giorni, a prescindere dalla continuità o meno delle stesse;



Comune di Monticiano

Provincia di Siena

P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/756623 fax 756624

- b) di durata non inferiore a 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, rimosse mediante convenzione: riduzione del 50%;
- c) effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti: riduzione del 50%;
- d) effettuate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, riduzione dell'80%. Tale riduzione è peraltro limitata alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico ed occupata con dette installazioni ed ai fini organicamente funzionali alla gestione tecnico-amministrativa ed alla manutenzione degli stessi impianti, ma non all'area (seppur contigua) adibita a parcheggio;
- e) del sottosuolo o soprassuolo stradale per le occupazioni di cui all'art.26 del presente Regolamento, riduzione del 50%;
- f) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: riduzione dell'80%.

Art.29

Riduzione facoltativa della tariffa per occupazioni temporanee

3. Le tariffe sono ridotte per le seguenti occupazioni temporanee:

a) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (diverse da quelle di cui alla lett. e) dell'art. precedente: riduzione fino ad un terzo;

b) occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia: riduzione fino al 50%. La riduzione è applicabile, in ogni caso, alle occupazioni realizzate dalle imprese edili, potendosi definire l'attività esercitata dalle stesse di carattere ricorrente. Infatti, ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello



P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/756623 fax 756624

Comune di Monticiano *Provincia di Siena*

oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.

Art.30

Esenzioni dal pagamento del canone

E' prevista l'esenzione dal pagamento del canone nei seguenti casi:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato o per conto dello Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune e dello Stato, solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- c) occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili;
- d) tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
- e) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
- f) occupazioni occasionali e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla Provincia. Nel caso di devoluzione parziale l'esenzione è applicata in proporzione;
- h) occupazioni di aree cimiteriali;
- i) accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) occupazioni permanenti con autoveature adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;



Comune di Monticiano

Provincia di Siena

P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/756623 fax 756624

- k) occupazioni permanenti con autoveature adibite a trasporto pubblico nelle aree a
cio destinate dal Comune;
- l) occupazioni di spazi e aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono
manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i
10 mq.;

- m) commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti;
- n) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in
occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie
natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente
Regolamento di Polizia Urbana;

- o) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per
piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi,
pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;

- p) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od
effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati
per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- q) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di
alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6
ore.
- r) Utilizzazione di impianti sportivi disciplinata da apposita convenzione.

Art.31

Esclusione dalla tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e
simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese
quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizio pubblici gestiti in regime di
concessione amministrativa.
2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del
Comune od al Demanio statale.

Art.32

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni alla normativa in materia di Tosap
sono applicate conformemente alla disciplina generale di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n.472, e successive modifiche nonchè dall'art.53 del D.Lgs. n.507/1993, così come
sostituito dall'art.12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.473, la cui comparazione può
risultare necessaria nell'applicazione del favor rei.



Comune di Monticiano

Provincia di Siena

P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/56623 fax 756624

2. Le sanzioni indicate per le predette violazioni sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione stessa.

Art.33

Versamento della tassa e rimborsi

4. Per le occupazioni permanenti, il funzionario responsabile dell'ufficio concedente, deve inviare copia dell'atto di concessione all'Ufficio Tributi, che è competente per il procedimento di riscossione del canone.
4. Per le occupazioni temporanee, sia il procedimento concessorio che quello di riscossione, fanno capo all'Ufficio Tributi.
4. I funzionari responsabili controllano i versamenti effettuati e, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato un avviso bonario. In caso di mancata adesione, si provvederà a notificare un avviso di accertamento con la quantificazione anche dei relativi interessi e sanzioni qualora dovuti.
4. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione e nel termine assegnato comporta la riscossione coattiva con la procedura di cui al comma 6, dell'art.52, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nei casi previsti, i soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione triennale. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa e sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
4. Chi non esegue, in tutto e in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti, è soggetto al pagamento di una indennità sostitutiva del canone e di una sanzione amministrativa, commisurata percentualmente all'importo non versato, oltre al pagamento degli interessi legali.

Art. 34

Ruoli coattivi

3. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1988 e successive modifiche ed integrazioni, in unica soluzione.
3. Si applica l'art.2752 del codice civile.



P.zza S. Agostino n° 1 - 53015 MONTICIANO
tel. 0577/756623 fax 756624

Comune di Monticiano
Provincia di Siena

Art. 35

Norma di rinvio

2. Per tutto quanto non disciplinato si rinvia alla normativa in materia di Tosap.

Art. 36

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art.18 del vigente Statuto comunale, il presente Regolamento che comporta integrale abrogazione di quello attualmente attuativo, viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.